


 TRIBUNALE DI TRANI  
 Sezione Civile  
 N. 637 INSERZ. ANNO 2006 N. 3104 CROU.  
 Cron. N. 1400 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani - Sezione civile - composto dai  
sigg.ri Magistrati:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. dott. Vito Savino       | Presidente       |
| 2. dott. Antonio Lovecchio | Giudice-relatore |
| 3. dott. Salvatore Grillo  | Giudice          |

ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo  
generale affari cont. al n° 3705/04 R.G., avente per  
oggetto: *contratto bancario*

tra

~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ rappresentati e  
 difesi dagli Avv.ti ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazio-  
 ne ed elettivamente domiciliati in ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~



-attori-

e

MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa in persona del legale

dr. Antonio Lovecchio



rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

[REDACTED], giusto manda-

to in calce alla copia notificata dell'atto di citazio-

ne ed elettivamente domiciliata in Trani presso lo stu-

dio dell'[REDACTED],

[REDACTED])

-convenuta-

#### CONCLUSIONI

Per gli attori, gli [REDACTED] i quali si riportano ai propri scritti difensivi e ne chiedono l'accoglimento.

Per la MPS convenuta, l'[REDACTED] si riporta ai propri scritti difensivi di cui chiede l'accoglimento per i motivi ivi descritti, con rigetto della domanda attorea, infondata, con vittoria di spese.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.12.2004, [REDACTED] e [REDACTED] convenivano dinanzi al Tribunale di Trani la spa MONTE DEI PASCHI DI SIENA rappresentando che nel febbraio 2001, su sollecitazione del direttore della filiale di [REDACTED] della BANCA 121 - successivamente incorporata dalla banca convenuta - avevano acquistato obbligazioni



dr Antonio Lovocchio



CIRIO H. 01/04, 6,25% (Isin code XS0124290296) per nominali € 102.000,00 sul conto titoli 9421001928, chiedendo che fosse dichiarata, in linea principale, la nullità del contratto di acquisto per violazione di disposizioni imperative di legge, in linea subordinata, il suo annullamento ex artt 1439 o 1428 cod. civ., in ulteriore subordine, la sua inefficacia ex art. 1469 bis e sgg cod. civ., oltre alla retrocessione della somma investita, maggiorata degli interessi e del danno da svalutazione, nonchè al risarcimento del danno patrimoniale - morale, esistenziale, da culpa *in contrahendo* o in esecuzione del contratto, cattiva gestione dell'affare da parte dell'intermediario - da valutarsi equitativamente nonchè la condanna della Banca convenuta al pagamento delle spese del giudizio.

Deducevano i ricorrenti che l'operazione era assolutamente inadeguata vuoi per l'oggetto - titoli obbligazionari senza rating - vuoi per le dimensioni, come aveva attestato lo stesso Istituto bancario nel fissato bollato contraddistinto dal nn 121719 e 118091, vuoi infine perchè tutti i loro risparmi erano stati investiti per l'acquisto dei titoli obbligazionari.



dr Antonio Lovecchio




Il default del titolo, era peraltro agevolmente prevedibile essendo la Cirio Finance del Lussemburgo, emittente le obbligazioni esposta sin dal 1999 verso gli istituti di credito per circa € 873.000.000,00, onde la responsabilità dell'intermediario si appuntava su plurime violazioni delle norme comportamentali dettate dal decr. lgv 58/98 e/o sulla normativa civilistica (art. 1469 bis e sgg; 1337-1375; 1427 e sgg cod. civ.).

In particolare si prospettavano violati:

1. l'obbligo di correttezza, trasparenza e diligenza (artt 21 e 23 TUF) per avere l'intermediario o-messo di assumere informazioni dagli investitori in data antecedente all'operazione in ordine alla loro propensione al rischio, collocando comunque il titolo, presumibilmente già posseduto dalla Banca e, dunque, in conflitto di interessi, senza diligentemente accertarsi sul suo andamento;
2. l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'investimento (art. 29 Reg. CONSOB) ovvero di non procedere all'operazione nell'ipotesi di accertata inadeguatezza, come risultava dal fissato bollato;




  
dr Antonio Lovecchio

3. l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative, obbligo che si traduceva in una serie di puntuali informazioni al consumatore che risultavano omesse.

Le plurime violazioni di tali regole di comportamento determinavano la nullità del contratto per violazione di norme imperative (art. 1418 cod. civ.), mentre subordinatamente, evidenziandosi vizi del consenso (errore nella falsa informativa sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto o dolo apprezzabile nella falsa rappresentazione della realtà sulla sicurezza dell'investimento), il contratto doveva essere annullato, ovvero dichiarato inefficace per la violazione della normativa relativa alla tutela dei consumatori sotto il profilo della scarsa chiarezza delle clausole e dell'oggetto del contratto.

Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta notificata il 14.2.2005 la spa MONTE DEI PASCHI DI SIENA e rilevando che, come emergeva dalla produzione dei contratti, del documento dei rischi generali dell'investimento e dai prospetti sulla propensione al rischio, gli obblighi di correttezza, trasparenza



dr Antonio Lovocchio

ed informazione risultavano pienamente assolti e documentalmente provati; mentre relativamente all'adeguatezza, oggettiva e soggettiva delle operazioni evidenziava che, all'epoca delle negoziazioni (12/13.2.2001) nulla poteva far presagire il crollo finanziario del Gruppo Cirio che ancora nel 2001 aveva pagato regolarmente le cedole e rimborsato il capitale delle obbligazioni in scadenza, tant'è che la stessa CONSOB ne aveva impugnato il bilancio solo nel 2003.

Negava la Banca convenuta di trovarsi in conflitto di interessi non possedendo in portafoglio le predette obbligazioni e pertanto concludeva per il rigetto della domanda.

Dopo lo scambio di ulteriori memorie, gli attori notificavano in data 6.6.2005 e depositavano in Cancelleria il giorno successivo, istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 8 decr. lgv 5/03.

Designato dal Presidente del Tribunale il giudice istruttore (in data 24.6.2005), con ordinanza depositata in Cancelleria il 15.7.2005 venivano ammessi parzialmente i mezzi istruttori (interrogatorio formale degli attori, prova per testi ed ordine di esibi-



dr Antonio Vecchio

zione dei documenti) e contestualmente fissata per il 29.11.2005 l'udienza collegiale per la trattazione e discussione della causa con invito alle parti a depositare cinque giorni prima la predetta udienza memorie conclusionali.

Espletate le prove orali, all'udienza del 28.3.2006 le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni già in precedenza formulate nei termini specificati nell'epigrafe della presente sentenza.

Il Tribunale, ai sensi dell'art. 16 comma quinto decr. lgv 5/03, ha disposto il deposito della sentenza entro trenta giorni dalla data dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

Ritiene il Collegio che difetti la prova dell'adeguata informazione ai clienti in merito ai rischi che l'acquisto delle obbligazioni CIRIO H. comportava, circostanza che determina la nullità del relativo contratto.

Sul piano dell'evoluzione storica della normativa, va ritenuto che l'art. 6 lett. c) della l. 1/91 impone l'obbligo della forma scritta per i contratti inter-



dr Antonio L'Esposito





corsi tra intermediari e clienti destinati a disciplinare le modalità di svolgimento dei servizi di investimento, obbligo di forma che fu esteso ai tutti i "servizi prestati" dall'art. 18 del successivo decreto c.d. "Eurosip" (d. lgv 415/96) con la previsione della sanzione di nullità del contratto che l'art. 23 decr. lgv 58/98 ha implicitamente definito "relativa" potendo essere fatta valere solo dal cliente.

Nel caso di specie avendo provato per iscritto la Banca di aver consegnato agli attori il documento sui rischi generali di investimento - e, dunque, il contratto-quadro che documenta il conferimento di un mandato - e di aver fatto sottoscrivere ai medesimi i due ordini - del 12 e 13.2.2001 - relativi alle operazioni di acquisto dei titoli obbligazionari, le questioni da affrontare si appuntano sull'assolvimento dell'obbligo per la mandataria di piena informazione sui rischi dell'operazione avente ad oggetto "corporate bond" e sull'adeguatezza dell'operazione sul piano oggettivo e soggettivo.

Orbene in materia di prestazione di servizi di investimento e di collocazione sul mercato di strumenti finanziari la funzione dell'intermediario non è solo




dr Antonio Lovecchio



quella di mero addetto a ricevere l'ordine di acquisto del cliente, ma di valutazione, previa acquisizione di puntuali informazioni, in merito all'adeguatezza dell'operazione dando prevalenza ad interessi di ordine pubblico rappresentati dall'esigenza di tutela dei risparmiatori, del risparmio pubblico, dell'efficienza del mercato dei valori mobiliari (art 21 primo comma lett. a) TUF), interessi tutti riconducibili al valore pubblico dell'economia nazionale (art. 41 Cost.).

Più puntualmente va osservato che se la legislazione europea all'art. 3 lett. s) - ora lettera t) a seguito del trattato di Amsterdam del 1997 - disegnando le linee programmatiche dell'Unione appunta l'esigenza di una pregnante tutela del "consumatore", individuandolo con il significativo termine di "profane", il legislatore nazionale ha allargato l'ambito della tutela non limitandola all'investitore, ma collegandola alla "stabilità, alla competitività ed al buon andamento del mercato finanziario" (art. 5 decr. lgv 58/98 (TUF) e, prima art. 4 decr. lgv 23.7.1996 n° 415 c.d. decreto Eurosim).



dr Antonio Lovocchio



Il riconoscimento della natura pubblica delle fonti normative è inoltre apprezzabile nella necessità di iscrizione ad albi degli intermediari e promotori finanziari (artt 20 TU 58/98 e 4, 82 Regolamento), di autorizzazione per l'esercizio professionale delle predette attività, nell'emanazione di norme di natura precettiva dettate *"nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare"* (art. 26 e 27 Regolamento) in funzione delle modalità di comportamento degli intermediari, nei controlli di natura pubblicistica sulle attività dei medesimi intermediari e nel connesso potere autoritativo, rimessi ad organi di natura pubblica, quali sono la CONSOB, competente sulla vigilanza in ordine alla *"trasparenza e la correttezza dei comportamenti"* degli intermediari e la Banca d'Italia delegata alla vigilanza sul *"contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale"*.  
Mette conto di evidenziare che la richiesta o la proposta di acquisto del prodotto finanziario è attività esecutiva di un contratto di mandato già concluso tra l'intermediario e cliente, con la conseguenza che la qualità professionale rivestita dallo stesso interme-



dr Antonio Lovvachio



diario imporrà la valutazione della sua diligenza ai sensi dell'art. 1176 cpv cod. civ.

Nella fase delle trattative il generale obbligo incombente sugli intermediari e promotori autorizzati di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza" e di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente informati" (art. 21 primo comma lett. a) e b) TU 58/98), si traduce, nelle disposizioni del regolamento, in una serie di doveri informativi (artt 28 e 29).

In particolare incombe - "devono", "si astengono" - sul soggetto autorizzato:

- (a) l'obbligo di acquisire notizie dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché sulla sua propensione al rischio (art 28 Reg.);
- (b) l'obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio (art. 28 Reg.);



dr Antonio Lovocchio

(c) l'obbligo di informare l'investitore in ordine alla sussistenza di un possibile conflitto di interessi nell'operazione (art. 27 Reg.).

Più puntualmente e con riferimento alla fattispecie in disamina va ritenuto che l'art. 28 cpv Reg. CONSOB fa divieto non solo di concludere ma di "consigliare" l'operazione "se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

La prova della prestazione della diligenza specifica incombe sull'intermediario in base al disposto art. 23 VI° comma TUF e, qualora si dubiti che l'inversione dell'onere della prova operi esclusivamente nei giudizi di risarcimento del danno e non anche in quelli diretti a far dichiarare la nullità del contratto, in virtù del principio espresso dalla giurisprudenza a Sezioni Unite per il quale il creditore che agisca in giudizio per far valere l'inesatto adempimento del debitore deve limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale del suo di-



dr Antonio Lovecchio



ritto e rappresentare la violazione dell'obbligo di diligenza, incombendo sul debitore l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (SS UU 30.1.2001 n° 13533), principio che non soffre limitazioni applicative per la natura "di mezzo" dell'obbligazione dell'intermediario vuoi perchè attiene ad obblighi informativi prodromici alla nascita dell'obbligazione ed al conferimento dello specifico incarico, vuoi e vieppiù perchè addossare l'onere della prova della "mancanza di specifiche informazioni" si tradurrebbe nell'impossibile dimostrazione di condizioni negative (sul generale principio della distribuzione dell'onere probatorio: Trib. Venezia 11.7.2005 in Danno e Resp. 2005, pag. 1231; Trib. Avezzano 23.6.2005 in Foro It. 2005, 1, 2536; Trib. Palermo, in Foro It. 2005, 1, 2939).

Orbene, il conferimento dei due ordini di negoziazione di strumenti finanziari l'uno del 12.2.2001 sottoscritto da [redacted] (Cirio H. 2001/2004 per un v.n. di € 30.000,00), l'altro del 12.2.2001 sottoscritto dallo stesso [redacted] ((Cirio H. 2001/2004 per un v.n. di € 72.000,00) non risultano preceduti dalle schede per l'individuazione del




dr Antonio Povecchio

profilo clienti, idonee a documentare per ciascun attore i suoi obiettivi di investimento, l'esperienza finanziaria, la propensione al rischio e la situazione finanziaria, elementi tutti indispensabili per la formulazione di un giudizio sull'adeguatezza dell'operazione.

In realtà, come si desume dalla produzione documentale della Banca convenuta, gli attori sottoscrissero schede per l'individuazione del profilo clienti in data 5.10.2000 - e, dunque, oltre cinque mesi prima il conferimento dell'ordine CIRIO H. - e con riferimento ad altro ordine relativo all'acquisto di diverso prodotto finanziario (BOT Reverse per € 16.000,00).

Purtuttavia l'acquisizione di informazioni, ai fini della individuazione del profilo del cliente funzionale alla valutazione dell'adeguatezza soggettiva, in epoca precedente non può dispiegare i suoi effetti per tutte le successive operazioni, ove appena si consideri che la propensione al rischio soggiace a mutevoli scelte individuali dipendenti dalle disponibilità finanziarie, dal loro modo di acquisto (una vincita al gioco comporta, ordinariamente, una mag-



dr Antonio Lovecchio



giore disponibilità ad investimento rischioso rispetto ai risparmi accumulatisi lentamente nel tempo), dalla natura del prodotto, dalle prospettive di disinvestimento, dall'opportunità di impegno del denaro a breve, medio o lungo termine in funzione di necessità contingenti o differibili nel tempo e così via.

Peraltro, la scheda del 5.10.2000 non consente di apprezzare che l'intermediario abbia scrutinato la situazione finanziaria degli attori che, nelle successive operazioni, impegnarono tutti i loro risparmi, solo in minima parte investiti nella precedente; sicchè anche dal punto di vista oggettivo un giudizio di adeguatezza per dimensioni ed oggetto si imponeva in funzione della totalità dell'impegno finanziario - di per sè oggettivamente elevato - e dell'estrema aleatorietà dell'investimento in corporate bond, e cioè in obbligazioni prive di rating emesse su un mercato estero.

E che un giudizio di adeguatezza non sia stato compiuto dall'intermediario professionale emerge ulteriormente dalle palesi discrasie apprezzabili dall'esame della documentazione prodotta dalla Ban-



dr Antonio Vecchio



TRIBUNALE DI TRANI  
Sezione Civile

ca: il conferimento di ordine di negoziazione 13.2.2001 non presenta alcuna sottoscrizione nella parte attestativa dell'adeguatezza dell'operazione, attestazione che, di contro, compare - con firma illegibile - nell'altro ordine del 12.2.2001, contraddetto, tuttavia, dal tenore dei fissati bollati di entrambe le operazioni che certificano la "non-adequatezza" di entrambe le operazioni, circostanza, quest'ultima che doveva inibire a mente dell'art. 29 Reg. CONSOB la loro esecuzione senza un ordine scritto degli attori contenente la menzione dell'avvertimento ricevuto.

Il fissato bollato concorre a formare prova documentale.

Il problema dell'efficacia probatoria del fissato bollato si pose in dottrina e giurisprudenza nella previgenza della l. 1/91 ai limitati fini della forma dei contratti di borsa.

Dottrina e giurisprudenza, nel silenzio della legge, in modo pressochè unanime furono concordi nel ritenere che il contratto di borsa ed il mandato a concluderlo fossero contratti a forma libera, per i



dr Antonio Cavacchio




quali la forma scritta non era richiesta nè *ad substantiam* nè *ad probationem tantum*.

Tale soluzione fu fondata su un duplice ordine di argomentazioni.

La prima, si appuntava sul silenzio del codice civile o delle leggi speciali che non richiedevano per i contratti in discorso alcun onere di forma.

Con la seconda si negava, in base alla previsione legislativa di cui al RD 30.12.1923 n° 3728 che la sottoscrizione del "foglietto bollato" potesse assolvere ad una funzione probatoria del contratto, attesa la sua specifica funzione di documentare l'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta sui contratti di borsa.

Con l'entrata in vigore della legge 2.1.1991 n° 1 il problema fu accontonato, in quanto il contratto di borsa subiva l'obbligo di forma previsto per l'accordo-quadro tra Sim e cliente (art. 6 lett. c) che doveva preesistere al singolo ordine ed ancor meno con l'evoluzione legislativa che impose non solo la forma scritta *ad substantiam* ma l'obbligo di consegnare un esemplare del contratto al cliente (art. 18 decr. lgv 415/96).



dr Antonio Lo Vecchio

Ed allora, la prova della conclusione del contratto nella fattispecie rinviene dalla sottoscrizione dell'ordine di negoziazione delle obbligazioni "CIRIO H.", mentre nulla impedisce di inferire una dichiarazione confessoria in ordine alla non-adequatezza dell'operazione dal fissato-bollato (n° 121719/118091) emesso su carta intestata alla Banca 121 e sottoscritto da un funzionario, come natura confessoria in ordine all'avvenuto pagamento ha la fattura "quietanzata" (Cass. 3.6.1998 n° 5459) e la sottoscrizione del documento di trasporto in merito all'avvenuta consegna della merce.

Le norme regolatrici i doveri di informazione del cliente, dunque, hanno natura e contenuto proibitivo e, come tali, essendo dettate nell'interesse pubblico vanno considerate norme imperative finalizzate alla validità stessa dell'accordo negoziale (artt 1325 n° 1 e 1418 cod. civ.).

L'ispirazione al principio della parità "giuridica" dei contraenti della norma di cui all'art. 1337 cod. civ. è abiurata dal legislatore del TUF che, consapevole della inferiorità economica dell'investitore, impone all'intermediario regole precise che vanno



dr Antonio Loyecchio



direttamente ad incidere sulla validità del contratto. (Trib. Genova 2.8.2005)

La violazione dello schema normativo che disciplina la fase delle trattative e della conclusione del contratto delineato dal legislatore inderogabilmente con norme pubblicistiche dianzi analizzate produce la nullità del contratto (art. 1418 cod. civ.).

Esaminando un'analoga fattispecie nella quale la nullità veniva dedotta a causa della mancata iscrizione dell'intermediario all'albo delle società autorizzate all'intermediazione, la Suprema Corte ha ritenuto, muovendo dal disposto dell'art. 1418 ultimo comma cod. civ. (*"il contratto è altresì nullo negli altri casi previsti dalla legge"*) che certo criterio per valutare, nell'ampiezza della formula normativa, se l'invalidità sussista e quale ne sia la portata, è quello di individuare *"la natura degli interessi tutelati, nel quadro dei valori dell'ordinamento, progressivamente ampliato dai nuovi interessi che tendono a realizzarsi secondo diritto e che meritano di essere protetti in modo maggiore o minore, a seconda che corrispondano o meno agli interessi generali della collettività. La nul-*




dr Antonio Lo Cascio

lità, pertanto, diventa...uno strumento di controllo normativo utile, insieme ad altri, a non ammettere alla tutela giuridica interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema e si differenzia dall'annullabilità, non solo perchè l'atto è difforme dallo schema legale e pregiudica gli interessi del suo autore ma perchè mette a rischio i valori preminenti della comunità, il cui contrasto costituisce la ragione dell'impedimento che l'ordinamento oppone alla efficacia giuridica tipica degli atti".

La violazione di norme imperative, inderogabili dalla volontà delle parti private, poste a presidio di valori, comporta che "tutto ciò che sia programmato o compiuto in contrasto con essi è interamente nullo, necessariamente estendendosi la illiceità della condotta all'atto compiuto...non potendo l'ordinamento tutelare l'autonomia privata nel momento in cui persegue interessi che contrastano con valori socialmente rilevanti e per i quali ha posto il divieto di operare...".

Ed i valori trascendono gli interessi economici delle parti contraenti e la stessa tutela del contraente debole e identificandosi nelle esigenze di salva-



dr Antonio Lovecchio





guardare, come si è detto, l'economia nazionale e la stabilità del sistema finanziario da condotte standardizzate e reiterabili suscettibili inquinare il mercato dei valori mobiliari del quale, invece, va garantita l'efficienza nell'interesse delle imprese e della stessa economia.

Ed allora "il compimento dell'atto contro il divieto legale genera ipotesi di nullità cosiddette virtuali, proprio perchè non necessitano di espresse comminatorie di legge - a fronte di quelle testuali di cui all'art. 1418 cod. civ. secondo e terzo comma - semprechè il controllo della natura della disposizione violata porti a verificare che l'interesse sotteso sia pubblico e non privato". (Cass. 7.3.2001 n° 3272 ed in senso conforme sul principio Cass. 5.10.1953 n° 3173; Cass. 9.12.1960 n° 3209; Cass. 18.7.2003 n° 11256)

Va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti di negoziazione CIRIO H 2001/2004 6,25% stipulati dagli attori con la Banca 121 in data 12.2 e 13.2.2001 con conseguente condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione in favore dei medesimi della somma di € 102.000,00 maggiorata degli interessi le-



dr Antonio Lovecchio



gali dalla domanda al saldo, non essendo stati dimostrati danni ulteriori.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La provvisoria esecuzione della presente sentenza è voluta dalla legge (art. 282 cpc).

p.t.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 15.12.2004, da ~~Orciuolo Salvatore~~ e ~~Trasformazione~~ ~~Orciuolo~~ nei confronti della spa Banca Monte dei Paschi di Siena, così provvede:

1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto;
2. dichiara la nullità dei conferimenti di ordini di acquisto di obbligazioni CIRIO H. 2001/2004 6,25% sottoscritti in data 12 e 13.2.2001 da Orciuolo Salvatore;
3. condanna la spa Banca Monte dei Paschi di Siena a pagare in favore degli attori la somma di € 102.000,00 maggiorata degli interessi in misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;



dr Antonio Lo Vecchio



TRIBUNALE DI TRANI  
Sezione Civile

4. condanna la Banca convenuta a rifondere agli attori le spese del giudizio che liquida in complessivi € 7.056,00 di cui € 400,00 per esborsi, € 1.656,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari, oltre IVA, contributo Cassa Avvocati e rimborso forfettario delle spese generali come per legge e per tariffa professionale;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Trani nella camera di consiglio della  
Sezione Civile il 30 maggio 2006

Il Presidente  
dr. Vito Savino

Il giudice relatore  
dr. Antonio Lovecchio

IL CANCELLIERE  
DIRETTORE DEL SETTORE CIVILE  
PUNZIGNANO ULLAR  
2006

DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA  
Trani, 31/5/06

IL CANCELLIERE  
DIRETTORE DEL SETTORE CIVILE



dr. Antonio Lovecchio